



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06-04-2009 (punto N. 4)

Delibera

N.265

del 06-04-2009

Proponente

EUGENIO BARONTI

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Rosanna Masci

Estensore: Cristina Degl'innocenti

Oggetto:

Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98 - Criteri e procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali.

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

ANNA RITA BRAMERINI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

EUGENIO BARONTI

MARCO BETTI

PAOLO COCCHI

Assenti:

AMBROGIO BRENNA

MASSIMO TOSCHI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;

Visto l’art. 7 del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999, che fissa i requisiti minimi per beneficiare del suddetto contributo e determina i criteri per il calcolo dello stesso;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1998/C2 del 14 settembre 2005, con il quale in attuazione dell’art. 11 della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall’art. 7, comma 1, del Decreto Legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, sono stati fissati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 14 luglio 2005, i criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione;

Vista la Delibera G.R. 258 del 7 aprile 2008, con la quale sono stati stabiliti criteri e procedure per la ripartizione e l’erogazione delle risorse complessive regionali e statali anno 2008 del Fondo di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Visto il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, contenente principi e disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali ed in particolare il Titolo II, Capo IV e Capo V;

Vista la L.R. 16 agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, così come modificata dalla L.R. 21 giugno 2007, n. 35 che detta disposizioni per lo sviluppo della cooperazione tra enti locali;

Vista la L.R. 26 giugno 2008, n. 37, con la quale sono state riordinate le comunità montane e dettate norme per la loro costituzione e funzionamento, nonché per la trasformazione in unione dei comuni;

Visto l’art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, che, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabilisce che i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

Ritenuto di accogliere la richiesta, avanzata dal Presidente della Unione dei Comuni della Valdera con nota del 28.01.2009, di equiparare la medesima ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;

Ritenuto di confermare per l'anno 2009 e per gli anni successivi, fino ad espressa modificazione del presente provvedimento, i criteri e le procedure per la ripartizione e l'erogazione delle risorse complessive regionali e statali del Fondo per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 già adottati per l'anno 2008 (sub allegato "A" alla deliberazione G.R. n. 258 del 7 aprile 2008), in modo da consentire ai Comuni di poter accelerare l'espletamento delle procedure concorsuali per la definizione delle previste graduatorie;

Specificato che le risorse regionali ad integrazione delle risorse statali del Fondo nazionale per l'integrazione ai canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 sono quelle annualmente stanziare con legge di bilancio sul capitolo 21034 del bilancio regionale;

Visto l'allegato "A" parte integrante del presente provvedimento che nel confermare i criteri e le procedure già adottati per l'anno 2008, specifica:

- a) i requisiti minimi aggiuntivi fissati, per gli immigrati, dal richiamato l'art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) i riferimenti, i parametri e i termini necessari per consentire ai comuni, in via uniforme e senza ulteriori provvedimenti regionali, l'aggiornamento annuale dei limiti massimi di reddito per l'accesso ai benefici nonché l'inoltro dei dati e delle documentazioni necessarie per l'assegnazione delle risorse;
- c) i parametri di ripartizione e i termini per il trasferimento ai comuni di eventuali acconti statali sulle somme annualmente spettanti alla Regione Toscana;
- d) l'equiparazione ai Comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti dei Comuni che, per una popolazione complessivamente superiore a 30.000 abitanti, stabiliscano di gestire unitariamente il Fondo tramite una qualunque forma associativa prevista dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, dalla L.R. 16 agosto 2001, n. 40 e dalla L.R. 26 giugno 2008, n. 37;

Dato atto che le specificazioni di cui al paragrafo precedente sono state concordate con il Coordinatore della Consulta Casa ANCI - Toscana e dal medesimo inviate a tutti i componenti della Consulta con l'invito a far pervenire eventuali osservazioni in merito inderogabilmente entro il 25 marzo 2009, in modo da non ritardare l'approvazione del provvedimento regionale;

Dato atto che, entro il suddetto termine, tra le osservazioni e le proposte partecipate ai competenti uffici regionali, in merito alle suddette specificazioni integrative rispetto all'anno 2008 ricorre quella formulata dal Comune di Carrara per richiedere di eliminare il termine per il versamento ai "diretti interessati", a titolo di anticipazione, degli eventuali acconti statali trasferiti dalla Regione ai Comuni;

Dato atto che, al punto 6.6 dell'allegato "A" parte integrante del presente atto, si è ritenuto di accogliere l'osservazione nel senso di affidare ai Comuni stessi ogni determinazione in merito all'interesse verso il trasferimento di eventuali acconti statali, stante che l'assenza di un termine vanificherebbe la finalità stessa dell'anticipazione;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2009 e successivi, fino a espressa modificazione del presente provvedimento, i criteri di riparto del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art. 11 della L. 431/98 tra i comuni interessati, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, come riepilogato nell'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;
2. di stabilire che l'ultimo giorno utile entro il quale dovranno pervenire le istanze da parte dei Comuni è fissato al 15 settembre di ogni anno. Nel caso in cui il giorno di scadenza sia un giorno festivo, tale termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo;
3. di affidare al Settore regionale competente per materia il compito di predisporre entro sessanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione la modulistica necessaria per la trasmissione dei dati.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI

Il Dirigente Responsabile
ROSANNA MASCI

Il Direttore Generale
MAURO GRASSI